

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE**
del 31 ottobre 2019

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

(GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/827 della Commissione del 20 maggio 2022	L 147	25	30.5.2022



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'assegnazione gratuita delle quote ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «livello medio di attività»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività relativi a ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- (2) «impianto esistente»: l'impianto esistente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
- (3) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
- (4) «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili»: il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
- (5) «periodo di assegnazione»: il periodo di assegnazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2019/331;
- (6) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Obblighi di comunicazione

1. A partire dal 2021, i gestori di impianti che hanno ricevuto un'assegnazione gratuita conformemente all'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio dal 2021 al 2030 comunicano annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l'anno civile precedente. Nel 2021 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

▼B

I nuovi entranti possono presentare le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 nel corso dell'anno successivo al primo giorno di funzionamento.

2. La relazione sul livello di attività deve contenere informazioni sul livello di attività di ogni sottoimpianto e su ciascuno dei parametri di cui all'allegato IV, sezione 1 — ad eccezione del punto 1.3, lettera c) — e punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Contiene inoltre informazioni sulla struttura del gruppo cui appartiene l'impianto, se del caso, e sull'eventuale cessazione delle attività di qualsiasi sottoimpianto.

L'autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o di cui al paragrafo 1 del suddetto allegato.

3. La relazione sul livello di attività è presentata all'autorità competente che concede l'assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno dal 2021 al 2030, a meno che l'autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione. È corredata di una dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

Gli Stati membri possono imporre la presentazione di una relazione preliminare sul livello di attività che contenga tutte le informazioni disponibili al momento della presentazione. Gli Stati membri possono fissare i termini per la presentazione della relazione preliminare sul livello di attività.

L'autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l'impianto non risponde ai requisiti per l'adeguamento dell'assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l'adeguamento dell'assegnazione all'impianto.

Se del caso, l'autorità competente recupera eventuali quote assegnate in eccesso conformemente alla procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ⁽²⁾.

L'autorità competente può imporre a gestori e verificatori l'utilizzo di modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sul livello di attività.

4. L'autorità competente valuta la relazione sul livello di attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo conformemente ai requisiti degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331. L'autorità competente può effettuare una stima prudenziale del valore di qualsiasi parametro in una delle situazioni seguenti:

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

▼B

- a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività entro il termine di cui al paragrafo 3 e il rilascio delle quote non è stato sospeso;
- b) il valore verificato presentato non è conforme al presente regolamento o al regolamento delegato (UE) 2019/331;
- c) la relazione sul livello di attività del gestore non è stata verificata in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

L'autorità competente non aumenta l'assegnazione a un impianto in base a una stima effettuata nella situazione di cui alla lettera a).

Qualora, nella dichiarazione di verifica rilasciata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, il verificatore abbia segnalato la presenza di inesattezze non rilevanti che non sono state rettifiche dal gestore prima del rilascio della dichiarazione di verifica, l'autorità competente valuta tali inesattezze e, ove possibile, effettua una stima prudenziale del valore del parametro. L'autorità competente comunica al gestore se e quali rettifiche devono essere apportate alla relazione sul livello di attività. Il gestore mette tali informazioni a disposizione del verificatore.

*Articolo 4***Livelli medi di attività**

1. L'autorità competente determina con cadenza annuale il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto in base alle relazioni sul livello di attività concernenti il biennio interessato.
2. Il livello medio di attività di nuovi sottoimpianti e nuovi entranti non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento.

*Articolo 5***Adeguamenti dell'assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività**

1. Ogni anno l'autorità competente raffronta il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto, determinato conformemente all'articolo 4, con il livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita. Se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto è superiore al 15 %, si adegua l'assegnazione gratuita di quote all'impianto. L'adeguamento si applica a decorrere dall'anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività e a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100. L'adeguamento è effettuato aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita al sottoimpianto di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita.

▼B

2. Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al paragrafo 1 possono essere effettuati ulteriori adeguamenti soltanto se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto supera l'intervallo del più vicino 5 %, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l'adeguamento precedente dell'assegnazione gratuita all'impianto, aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita per il sottoimpianto di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita e a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100.

3. Se l'aumento o la diminuzione del livello medio di attività del sottoimpianto non è più superiore al 15 % rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita, questa è pari all'assegnazione iniziale determinata a norma dell'articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331 a decorrere dall'anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività.

4. Se il sottoimpianto cessa le sue attività, la relativa assegnazione gratuita è azzerata a decorrere dall'anno successivo alla cessazione delle attività.

5. L'assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi sottoimpianti e ai nuovi entranti non si adegua per i primi tre anni civili di funzionamento. Per il primo e il secondo anno civile di funzionamento l'assegnazione gratuita di quote di emissioni è basata sul livello di attività di ciascun anno, mentre per il terzo anno civile di funzionamento è basata sul livello di attività storica utilizzato per determinarla.

6. Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto è la somma delle quote di emissioni di tutti i sottoimpianti, calcolata conformemente all'articolo 16 o 18 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi.

*Articolo 6***Altre variazioni del funzionamento dell'impianto**

1. Qualora, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall'autorità competente, il gestore dimostri che la diminuzione del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili non è connessa a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto ma è dovuta a un aumento della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all'efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, non si effettua alcun adeguamento dell'assegnazione gratuita.

▼B

2. Qualora, su richiesta dell'autorità competente, il gestore non riesca a dimostrare, sulla base dei dati presentati nella relazione sul livello di attività e di eventuali dati supplementari richiesti dall'autorità competente, che l'aumento del livello di attività di un sottoimpianto per il quale il numero di quote assegnate a titolo gratuito è stato determinato in funzione di un parametro di riferimento di calore o di combustibili è connesso a una variazione dei livelli di produzione del sottoimpianto e non è dovuto a una diminuzione della sua efficienza energetica, in conformità del paragrafo 3, superiore al 15 % rispetto all'efficienza energetica basata sui dati di riferimento o sulla relazione sui dati del nuovo entrante, l'autorità competente può respingere l'adeguamento dell'assegnazione gratuita.

3. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, le variazioni dell'efficienza energetica sono determinate comparando il quoziente del quantitativo di calore o di combustibile impiegato nella produzione di ciascun prodotto e del quantitativo della rispettiva produzione secondo la relazione sui dati di riferimento con lo stesso quoziente dopo la variazione del funzionamento del sottoimpianto. La determinazione dell'efficienza energetica è effettuata per la produzione di ciascun prodotto identificato dai codici PRODCOM del sottoimpianto che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio ⁽³⁾.

Conformemente al primo comma, i quantitativi di calore e combustibile impiegati nella produzione di ciascun prodotto sono determinati in linea con le metodologie definite nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331.

4. Se la relazione sul livello di attività presentata in applicazione dell'articolo 3 indica che per un sottoimpianto la media mobile di due anni di un parametro di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o all'articolo 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331, diverso dai livelli di attività, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto ai valori utilizzati per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita, si adegua l'assegnazione gratuita di quote all'impianto a decorrere dall'anno successivo ai due anni utilizzati per determinare la variazione dei parametri, a condizione che l'adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto sia almeno pari a 100, aumentando o diminuendo l'assegnazione gratuita al sottoimpianto impiegando il nuovo valore esatto del parametro.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1).